

Cittadinanza e religione

François-Dominique Montlosier e il dibattito sulla Compagnia di Gesù nella Francia della Restaurazione

Marco Fioravanti

I. Premessa

Il dibattito sviluppatosi in Francia sulla legittimità della Compagnia di Gesù, sulla sua facoltà ad operare sul territorio francese e sul diritto dei suoi appartenenti a essere considerati cittadini si sviluppò particolarmente durante la Restaurazione, quando la discussione sulla cittadinanza, accesasi durante la Rivoluzione, trovò nuova attualità.

La viva controversia offrì l'occasione per affrontare il problema del riconoscimento di organizzazioni, società, corporazioni, istituzioni religiose o politiche da parte dello Stato.

In questo articolo, che è parte di una ricerca più ampia intrapresa presso le *Archives Nationales* e la *Bibliothèque Nationale de France*, si prenderà in considerazione in particolare una vicenda politico-giudiziaria poco nota legata alla pubblicazione nel 1826 del volume di François-Dominique de Reynaud, comte de Montlosier — *Mémoire à consulter sur un système religieux et politique, tendant à renverser la religion, la société et le trône* — dove si criticava duramente la presenza dei Gesuiti in Francia e che riscosse un immediato successo e il plauso della borghesia liberale¹.

1. F.-D. Montlosier, *Mémoire à consulter sur un système religieux et politique, tendant à renverser la religion, la société et le trône*, Paris 1826; quest'opera ebbe sette edizioni solo nel 1826 e tra le 15 e le 20 mila copie vendute.

2. La disciplina giuridica della Compagnia di Gesù in Francia

Dalla fine del XVI secolo in Francia furono emanati numerosi atti sovrani e varie sentenze dei Parlamenti, tendenti in maniera piuttosto omogenea a denunciare il pericolo rappresentato dalla Compagnia di Gesù, considerata come un corpo estraneo che rispondeva a un monarca straniero. Durante la seconda metà del Settecento, in sintonia con la legislazione della maggioranza degli Stati europei, si decise in Francia il definitivo allontanamento dei Gesuiti².

La Compagnia di Gesù, dopo l'affermazione negli anni Trenta del Cinquecento e la sua formale approvazione da parte del pontefice come ordine religioso nel 1540, fu espulsa durante le guerre di religione con l'editto del 7 gennaio 1595, preceduto da una sentenza del 29 dicembre 1594 del Parlamento di Parigi³. Tali atti la bandivano dal regno in quanto pericolosa per i giovani e vietavano ai sudditi francesi di inviare studenti nei suoi collegi⁴. Con l'editto di Enrico IV del 1° settembre 1603 la società fondata da Ignazio di Loyola fu reintrodotta in alcune città della Francia, imponendole sei condizioni: i membri dovevano essere tutti cittadini francesi; erano tenuti a prestare giuramento di non agire contro il re; di non intraprendere azioni in contrasto con le università; di non amministrare nessun sacramento senza l'autorizzazione dei vescovi; di essere soggetti alle leggi e alle giurisdizioni del regno come gli altri ecclesiastici; non potevano acquisire, senza il permesso del re, attraverso compravendita o donazioni, alcun immobile. Dopo questa reintroduzione, condizionata e limitata ad alcune località, nel 1629 fu emanata una

2. A. Lirac, *Les jésuites et la liberté religieuse sous la Restauration*, Paris 1879; Id., *L'expulsion des jésuites et des autres religieux au nom des lois existantes*, Paris 1880; C. Hollins, *A history of the Jesuites*, London 1968; W. Bangert, *Storia della Compagnia di Gesù*, Genova 1990; J.-C. Dhôtel, *Histoire des jésuites en France*, Paris 1991; A. Trampus, *I Gesuiti e l'illuminismo. Politica e religione in Austria e nell'Europa centrale (1773-1798)*, Firenze 2000; S. Pavone, *I Gesuiti. Dalle origini alla soppressione (1540-1773)*, Roma-Bari 2009.

3. W. Bangert, *Storia della Compagnia di Gesù*, cit., p. 136 e ss.

4. *Les Jésuites en justice. Arrêts des Parlements, Édits, Déclarations, Lois et Arrêts des Cours royales contre la Société de Jésus*, par E. Vay, Paris 1845, pp. 14-17.

déclaration del re riguardo le congregazioni che vietò la creazione di monasteri e comunità religiose senza l'autorizzazione regia⁵. Il 18 aprile 1760 il Parlamento di Parigi si pronunciò con una sentenza sulle associazioni religiose, le congregazioni e le confraternite nel seguente modo:

*qu'en général toutes congrégations, associations de dévotion, confréries, ne peuvent subsister sans le concours des deux puissances; que ce concours de la part de la puissance temporelle est exprès ou présumé; qu'il est exprès par les lettres émanées du prince, dûment vérifiées dans ses cours; qu'il est présumé, lorsque l'association, congrégation ou confrère peut prouver une possession immémoriale, appuyée de titres ou actes approuvés de son existence, émanés en connaissance de cause de la puissance séculière*⁶.

Inoltre si metteva in risalto che ogni associazione privata, non autorizzata dal sovrano, era proibita e quindi la sentenza vietava «à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de former aucune assemblée illicite, ni confrères, congrégations, associations, en cette ville de Paris et partout ailleurs, sans l'expresse permission du roi, et lettres-patentes vérifiées en la cour»⁷. In seguito a un'altra dichiarazione regia del 2 agosto 1761, che manteneva la Compagnia di Gesù sotto il controllo del governo, nello stesso mese fu emanata una sentenza del Parlamento di Parigi che sottoponeva ad esame una serie di opere di Gesuiti e vietava, tra le altre cose, a ogni suddito francese di diventare membro della società; impediva ai padri della Compagnia di insegnare nelle scuole la teologia o la filosofia; proibiva ai genitori di inviare i propri figli nei loro istituti:

Fait très expresses inhibitions et défenses à tous sujets du roi, de quelque état et condition qu'il soit, d'entrer dans ladite société. [...] Pareillement auxdites prêtres de ladite société de continuer aucunes leçons publiques ou particulières de théologie, philosophie, humanité dans les écoles, collèges ou séminaires. [...] Fait défense auxdites parents... d'envoyer les étudiants dans aucune des écoles

5. Ivi, p. 18.

6. Ivi, pp. 23–24.

7. Ivi, p. 24.

de la société hors du ressort de la cour et du royaume, sous peine d'être réputé auteurs de leur doctrine impie, sacrilège, homicide, attentatoire à l'autorité et sûreté de la personne du roi. [...] Fait dès à présent très-expresses inhibitions et défense à tous sujets du roi de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, de s'agréger ou affilier à ladite société. [...] Fait ladite cours inhibitions et défenses à tous sujets du roi, sous telles peines qu'il appartiendra, de s'assembler avec lesdits prêtres, écoliers ou autres de ladite société en leurs maisons ou ailleurs, sous prétextes de congrégations, associations, confréries, conférences ou autre exercices particuliers⁸.

Dopo una serie di *arrêts* del Parlamento di Parigi riguardanti vari aspetti delle attività dei Gesuiti, il 6 agosto 1762 fu emessa una sentenza di particolare rilevanza che prevedeva la soppressione della Compagnia di Gesù in Francia e la confisca dei suoi beni⁹.

In armonia con questa tendenza giurisprudenziale fu emanato un editto nel 1764, registrato dal Parlamento di Parigi il primo dicembre, che sciolse la Compagnia di Gesù e ne proibì l'esistenza in tutto il regno di Francia¹⁰. A conferma di questo provvedimento le *lettres-patentes* di Luigi XVI del 13 maggio e del 7 giugno 1777 decretarono, seguendo la linea delle sentenze di numerose corti provinciali, l'abolizione definitiva della Compagnia. Fu vietato ai Gesuiti di riunirsi in società sotto qualsiasi pretesto, di avere alcuna corrispondenza o commercio con gli stranieri, di possedere benefici e, *ex* articolo 6 dell'editto del 13 maggio 1777, di esercitare le funzioni di superiori dei seminari, di reggenti di collegi, né altre relative all'insegnamento pubblico¹¹. Inoltre i Gesuiti erano obbligati a sottomettersi alla dichiarazione dei vescovi francesi del 19 marzo 1682, recepita dallo Stato con l'editto di Luigi XIV del 23 dello stesso mese, che sanciva la consolidazione delle libertà gallicane¹².

8. Ivi, pp. 27–28.

9. Ivi, p. 32.

10. Ivi, pp. 32–33.

11. Ivi, pp. 33–34.

12. Cfr. A.–G. Martimort, *Le gallicanisme de Bossuet*, Paris 1953, p. 443 e ss.; Id., *Le gallicanisme*, Paris 1973, p. 79 e ss.; *Le Gallicanisme de Sorbonne: chroniques de la Faculté de Theologie de Paris (1657–1688)*, Paris 2002.

Con la legislazione rivoluzionaria, oltre alla legge costituzionale del 19 febbraio 1790 che sopprimeva gli ordini e le congregazioni regolari, il 18 agosto 1792 fu emanato un decreto che estendeva l'abolizione a tutti gli ordini religiosi, alle congregazioni secolari e alle confraternite:

Art. 1^{er}. Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles de prêtres de l'Oratoire, de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France, etc., et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes ou de femmes, ecclésiastiques ou laïques, et toutes autres associations de piété ou de charité sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret¹³.

Significativo fu anche il decreto del 3 messidoro anno XII (22 giugno 1804), reso in seguito a un rapporto di Jean-Étienne-Marie Portalis, secondo cui l'esistenza dei *Pères de la foi* era proibita, in quanto non riconosciuta dallo Stato e incompatibile con i principî della Chiesa gallicana e del diritto pubblico francese. Uno dei punti salienti di questo atto, che poteva essere considerato come un decreto attuativo della disciplina pregressa, stabiliva infatti che:

Art. 4. Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des status et règlements selon lesquels on se proposait de vivre dans cette agrégation ou association¹⁴.

Il provvedimento è stato considerato legittimo dalla dottrina poiché non introduceva nuove disposizioni, ma rispettava i termini delle leggi esistenti e si limitava ad assicurarne l'esecuzione ordinando lo scioglimento degli ordini religiosi di cui le leggi precedenti avevano stabilito la soppressione.

La Compagnia di Gesù fu ricostituita dalla bolla di Pio VII del 6 agosto 1814, che ristabiliva quest'ordine nei territori italiani e in tutta la cristianità, ma tale atto non fu recepito in Francia. Infatti il Con-

13. *Les Jésuites en justice*, cit., p. 35.

14. *Ivi*, p. 36.

cordato con la Chiesa del 26 messidoro anno IX (15 luglio 1801)¹⁵ vietava di rendere esecutive in Francia le misure emanate dalla cancelleria pontificia senza l'autorizzazione del governo francese. Infine il codice penale del 1810 concludeva l'apparato normativo dando una sistemazione formale a tutte le precedenti decisioni legislative, allargando il divieto a tutte le associazioni e riunioni illecite (artt. 291 e ss.)¹⁶.

Tuttavia, sebbene la legislazione evocata fosse ancora in vigore in Francia durante la Restaurazione, già con Luigi XVIII fu permesso ai Gesuiti di aprire un certo numero di scuole attraverso quella che è stata definita la loro «coperta riammissione»¹⁷. Nel 1824 con l'ascesa al trono di Carlo X, il quale mirava a un ritorno all'*ancien régime*, in particolare ad opera del ministero Joseph de Villèle, tale politica religiosa si accentuò e i Gesuiti furono coinvolti nel governo regio e nelle amministrazioni pubbliche e furono agevolati nello svolgere le loro funzioni in settori come l'istruzione e l'assistenza¹⁸. Formalmente la *Charte* del 1814 prevedeva la libertà religiosa (artt. 5–7), ma la Compagnia di Gesù persisteva nel non richiedere il riconoscimento ufficiale e per questo motivo era ancora vietata in Francia.

15. Si veda almeno J. Laspougeas, *Concordat de 1801*, in *Dictionnaire Napoléon*, sous la direction de J. Tulard, Paris 1989, pp. 451–456 e bibliografia citata; *Le Concordat et le retour à la paix religieuse*, sous la direction de J.-O. Boudon, Paris 2008; *L'Église catholique en révolution*, in «*Annales historiques de la Révolution française*», (2009), n. 355.

16. Art. 291. *Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objet religieux, littéraires et politiques, ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre des personnes indiquées par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison ou l'association se réunit; Art. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimé et qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura endreint les conditions à elle imposée, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront, en outre, punis d'une amende de 16 fr. à 200 fr.*

17. R. Romeo, *Cavour e il suo tempo (1810–1842)*, Bari 1969, p. 318.

18. Per un quadro d'insieme sulla missione politico-religiosa della Chiesa durante la Restaurazione, con alcuni cenni alla vicenda in esame, cfr. G. Verucci, *Félicité Lamennais. Dal cattolicesimo autoritario al radicalismo democratico*, Napoli 1963, p. 124 e ss.

Si accese a tal proposito, soprattutto dalla metà degli anni Venti quando la campagna anticlericale si fece più accesa, una discussione alla Camera dei Pari, nella stampa di orientamento liberale, (i cui principali periodici erano il *Courrier français* e il *Constitutionnel*), nelle manifestazioni di piazza — al grido di *Vive la Charte!*, *Vive la liberté de la presse!*, *À bas les ministres!*, *À bas les Jésuites!* — e attraverso la pubblicazione di numerosi libri e *pamphlets* contro i Gesuiti¹⁹.

3. Il *Mémoire à consulter* di Montlosier

Fu in questo contesto che Montlosier denunciò la presenza, in varie forme più o meno nascoste, dei Gesuiti in Francia.

Deputato agli Stati generali del 1789 per la nobiltà dell'Auvergne, egli rimase fedele ai privilegi, alle prerogative del suo ordine e della corona e difese le istituzioni feudali, parlamentari e gallicane. Vicino ai *monarchiens*²⁰, dopo la fine dell'Assemblea nazionale costituente emigrò a Coblenza e successivamente a Londra dove svolse un'intensa attività giornalistica e insieme a Jacques Mallet du Pan e Pierre-Victor Malouet diresse il *Courrier de Londres*. Con l'ascesa di Napoleone rientrò in Francia e, durante il Consolato, fu incaricato di scrivere nel *Bulletin de Paris* alcuni articoli contro gli inglesi. Divenuto poi *attaché* al Ministero degli esteri per 25 anni e avvicinatosi progressivamente alle idee costituzionali, dopo la salita al trono di Carlo X, sviluppò una dura critica della politica ultramontana del governo spostandosi verso posizioni tendenzialmente

19. R. Casanova, *Montlosier et le parti pretre*, Paris 1970, p. 75 e ss.; sulla campagna anticlericale scatenata in seguito alla pubblicazione del *Mémoire* cfr. E. de Waresquiel, B. Yvert, *Histoire de la Restauration (1814-1830)*, Paris 1996, pp. 382-387; un quadro d'insieme è offerto da Ph. Mansel, *Paris Between Empires. Monarchy and Revolution (1814-1852)*, New York 2003, p. 212 e ss.; l'autore ricorda un episodio significativo avvenuto durante una parata reale il 29 aprile 1827, che conferma l'idea che la presenza dei Gesuiti in Francia fosse percepita dall'opinione pubblica come pericolosa e illegale.

20. Cfr. N. Matteucci, *Jacques Mallet du Pan*, Napoli 1957, p. 168 e ss.; l'autore sottolinea la profonda diversità tra realisti e *monarchiens*, proprio attraverso una polemica sviluppatasi tra d'Antraigues e Montlosier, p. 232 e ss.

liberali e nel 1832 Luigi Filippo lo nominò membro della Camera dei Pari²¹.

Il *Mémoire à consulter* scatenò un vivo dibattito in dottrina e soprattutto ebbe una serie di ripercussioni giudiziarie che alimentarono lo scontro sulla legittimità dei Gesuiti e di altre congregazioni religiose. Il libro conteneva un'accesa denuncia che prendeva in considerazione quattro punti fondamentali, ossia l'esistenza della Congregazione, le attività dei Gesuiti, la politica ultramonta e quello che egli definiva polemicamente il «sistema d'invasione dei preti»²². L'insieme di tali elementi, a giudizio dell'autore, metteva a repentaglio la sicurezza del trono, rivelava un vasto sistema di cospirazione contro la religione, il re e la società e concorrevano al delitto di lesa maestà. La minaccia alle istituzioni dello Stato era evidenziata inoltre dal giuramento e dall'obbedienza che i membri di queste associazioni non riconosciute dalla legge dovevano in maniera assoluta al pontefice o al generale²³. Montlosier si rivolgeva ai giureconsulti francesi chiedendo loro di applicare le leggi in vigore in Francia in quel momento e domandava se:

*dans un état social régulier, il est permis à une collection particulière de citoyens de s'incorporer, de s'enrégimenter, de se combiner et de composer entre eux, sans l'autorisation de l'État, des règles, des signes de reconnaissance, des points de ralliement pour une cause pieuse quelle puisse être*²⁴.

21. Tra le sue numerose opere cfr. *Essai sur l'art de constituer les peuples*, s.l., 1790; *De la nécessité d'une contre révolution*, Paris 1791; *Observations sur le projet du Code civil*, Londres 1801; *De la Monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours*, 3 v., Paris 1814, pubblicata su sollecitazione di Napoleone e Talleyrand, vietata in un primo momento per le tendenze royalistes, successivamente ebbe numerose edizioni. Su Montlosier (1755–1838) cfr. *Fonds Montlosier et Barante*, in *Archives Nationales* (d'ora in poi A.N.), 480 AP, 652 Mi; A. Bardoux, *Le comte de Montlosier et le gallicanisme*, Paris 1881; R. Casanova, *Montlosier et le parti pretre*, cit.; P. Cella, "Pouvoir civil" e "pouvoir politique" nel pensiero di Montlosier, in «Il pensiero politico», XVI (1983), pp. 189–214 e ampia bibliografia citata; J. Tulard, *Montlosier*, in *Dictionnaire Napoléon*, cit., p. 1194; S.C. Maza, *The myth of the French bourgeoisie: an essay on the social imaginary (1750–1850)*, Cambridge (MA) 2003, pp. 151–152.

22. F.–D. Montlosier, *Mémoire à consulter*, cit., p. 2 e ss.

23. A. Trampus, *I Gesuiti e l'illuminismo*, cit., p. 88 e ss.

24. F.–D. Montlosier, *Mémoire à consulter*, cit., p. 4.

A suo avviso la Francia si trovava di fronte alla negligenza dei pubblici ministeri, relativamente ai reati segnalati nei quattro capi d'accusa, e all'indulgenza e al favore verso le congregazioni da parte del governo e delle alte cariche dello Stato. L'autore denunciava l'invadenza dei Gesuiti nelle istituzioni francesi sin dalla loro formazione, e sottolineava che la loro presenza era da tempo vietata dalla legge e da numerose sentenze. Con il governo de Villèle, in particolare, i principali ministeri, la Camera dei deputati, le poste, la polizia di Parigi e la sua direzione generale contavano al loro interno numerosi membri della Congregazione, composta principalmente da Gesuiti, da ultramontani e da coloro che Montlosier denominava il *parti prêtre*. Le critiche che l'autore sollevava verso questi ultimi erano piuttosto vaghe e confuse²⁵, mentre più articolate e documentate risultavano quelle verso i Gesuiti. Ricordava che essi avevano in numerose occasioni sostenuto e diffuso testi e dottrine che istigavano al regicidio e, particolarmente durante le guerre di religione, avevano sostenuto e armato monaci in nome del diritto del papa di punire i re e i principi e di deporli per crimine d'eresia²⁶.

Montlosier criticava aspramente la *Congrégation*, conosciuta anche con il nome di *Chevaliers de la foi*, che era una associazione segreta cattolica e *royaliste* fondata nel 1810 da Ferdinand de Bertier²⁷. Tuttavia le notizie su di essa erano, e rimangono, poco sicure e molto confuse e lo stesso Montlosier non era a conoscenza della reale consistenza di questo centro di potere, al punto di accreditare una sorta di mito di una Congregazione onnipotente, strumento occulto

25. «L'attaque de Montlosier mélange allégrement le vrai et le faux en confondant maladroitement la Congrégation, les Jésuites, les chevaliers de la Foi et les ultramontaines », E. de Waresquiel, B. Yvert, *Histoire de la Restauration*, cit., p. 383.

26. F.-D. Montlosier, *Mémoire à consulter*, cit., p. 45 e ss.

27. Bisogna tuttavia distinguere la *Congrégation*, fondata nel 1801 e ricostituita nel 1814, diretta da Mathieu de Montmorency, e la società segreta *Chevaliers de la foi*, diretta sempre da Montmorency e sciolta nel 1826; cfr. G. de Bertier de Sauvigny, *Le Comte de Ferdinand de Bertier et l'enigme de la Congrégation*, Paris 1948; Id., *Chevaliers de la foi*, in *Dictionnaire Napoléon*, cit., p. 417.

dei Gesuiti²⁸. Infatti, a suo avviso, i suoi membri si erano introdotti, più o meno segretamente, in tutte le istituzioni pubbliche:

*on ne se contente pas d'avoir ostensiblement, comme à la Chambre des Pairs, au Conseil d'État, au Ministère, des prêtres en habit de prêtre; on a, sous un habit laïque, des prêtres qui occupent les emplois aux Postes, à la Police, aux diverses places de l'armée et des administrations*²⁹.

Secondo Montlosier il «partito» ultramontano perseguiva la sua politica sediziosa tendente a sottomettere il volere dei re alla supremazia dei papi. Egli inoltre ricordava ai giudici, ai quali era rivolto il *Mémoire*, la violazione quotidiana delle quattro libertà gallicane del 1682, che stabilivano in particolare che i re e i sovrani non erano sottomessi in alcun modo a potenze ecclesiastiche nelle questioni temporali. Queste libertà, approvate dai Parlamenti di Francia, i cui membri erano in maggioranza giansenisti³⁰, e insegnate nelle università, erano ormai divenute parte integrante del diritto pubblico francese, «*une espèce de grande charte. Elle devient parties de nos lois fondamentales*»³¹. Il primo attacco a questo sistema di indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa fu, secondo Montlosier, il Concordato, il cui effetto principale fu quello di ridimensionare le libertà della Chiesa di Francia e di favorire da ogni punto di vista la politica pontificia.

Il quarto capo d'accusa, il più vago sotto il profilo della individuazione dei reati perseguibili, consisteva in quella che l'autore considerava la dominazione dei preti nello Stato e nella loro tendenza invasiva allo

28. «*Vu le secret absolu dont s'entourait l'organisation — rien absolument ne devait être écrit — et le caractère religieux du serment exigé à cet égard des adhérents, on est aujourd'hui très désarmé pour mesurer son importance réelle*», *Ibidem*.

29. F.-D. Montlosier, *Projet de loi contre les Jésuites et les Suspects du parti-prêtre*, Extrait des "Tablettes du clergé et des amis de la religion", Paris s.d., ma 1827.

30. A.-G. Martimort, *Le gallicanisme*, cit., p. 104 e ss.; W. Bangert, *Storia della Compagnia di Gesù*, cit., p. 319 e ss.; F. Di Donato, *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. I. Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime, 1715-1788*, Napoli 2003, p. 243 e ss. Sul contrasto tra giuristi giansenisti e gesuiti nella Francia moderna, si veda Id., *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, Bologna 2010, p. 271 e ss.

31. F.-D. Montlosier, *Mémoire à consulter*, cit., p. 62.

scopo di asservire la società ai dettami della Chiesa. Montlosier credeva che in tutta la cristianità vigesse il principio secondo cui il potere temporale era subordinato a quello spirituale e i sovrani non erano altro che gli esecutori delle volontà pontificie. In Francia, a differenza che in altri Paesi europei come i territori tedeschi, il Regno di Sardegna e quello di Napoli, vigeva un sistema costituzionale che ostacolava numerose ambizioni del *parti prêtre*, ma, sotto il regno di Carlo X, si rischiava di cedere alle pressioni di Roma. L'autore, a tal proposito, riportava l'opinione di un vescovo secondo il quale «*c'est dans le temple de Dieu que le prince va contracter la religieuse obligation de régner en roi juste et en roi chrétien, c'est-à-dire de faire observer les lois du royaume et de prêter son appui à l'exécution de celles de l'Église*»³². La dottrina secondo la quale il potere regio era stato concesso ai sovrani per governare in difesa della Chiesa non era soltanto appannaggio dell'ultramontanismo ma apparteneva proprio a *l'esprit prêtre*.

Queste quattro forme di pressione, che Montlosier definiva vere e proprie «calamità», dovevano essere perseguite dalla magistratura poiché in Francia era ancora in vigore un apparato normativo, né abrogato né caduto in desuetudine, che le vietava ed esisteva una consolidata giurisprudenza vincolante che bandiva i Gesuiti dal paese in quanto pericolosi all'ordine pubblico. Pertanto

*par sa qualité de délit contre la sûreté de l'État, l'action en dénonciation civique n'est pas seulement ouverte, elle est commandée. [...] Dans l'ordre juridique, l'action en dénonciation peut être portée par-devant le procureur-général, comme chargé spécialement du ministère public: aux termes de la loi du 20 avril 1810, elle peut être portée aussi concurremment par-devant tous les magistrats des Cours royales*³³.

4. Le critiche al *Mémoire*

La pubblicazione del *Mémoire* suscitò numerose reazioni sia favorevoli che contrarie e nel corso del 1826 si assistette alla diffusione

32. Ivi, p. 92.

33. Ivi, p. 314.

di *pamphlets*, opinioni, saggi, memorie, ricorsi in tribunale, appelli, lettere di accusa e consultazioni provenienti da parte di avvocati, uomini politici, giornalisti, saggisti, noti giuristi liberali, filosofi reazionari e altri scrittori sconosciuti o anonimi³⁴.

Numerosi giornali cattolici — tra i quali *La Quotidienne*, *L'Étoile*, *Le Journal de Paris*, *L'Ami de la religion*, *Les Tablettes du clergé*³⁵ — criticarono, a volte in maniera radicale altre con maggior misura, l'opinione di Montlosier³⁶ considerata da alcuni una «*mauvaise et insoute-*

34. Si vedano i principali contributi favorevoli e contrari all'opera di Montlosier, corrispondenti alla serie Lb49–435 / 455 e Ld39–678 del catalogo della Bibliothèque Nationale de France (d'ora in poi B.N.F.): A. de Saint-Chamans, *Du Croque-mitaine de M. le comte de Montlosier, de M. de Pradt, et de bien d'autres*, Paris 1826; N.–L.–M. La Gervaisais, *Invocation aux autorités, relativement au système diffamatoire signalé en deux énormes volumes, suivie du texte de la dénonciation, réduit et mis au net*, Paris 1826; J.–M.–M. Rédarès, *Lettre à M. le comte de Montlosier sur sa dénonciation aux tribunaux*, Paris 1826; D. Le Fort, *Lettre à M. le comte de Montlosier, sur les citramontains*, Paris 1826; [Anonimo] M. de Montlosier battu par M. de Montlosier, ou Suite de lettres sur la religion, les systèmes, les terreurs, le talent, la politesse, le style, etc., etc., par un de ses compatriotes, Moulins 1826; L. de Podio, *Mémoire à consulter sur la véritable conspiration formée contre la famille des Bourbons et en particulier sur les attaques dirigées par M. le Cte de Montlosier contre la personne même du roi*, Paris 1826; [Anonimo] *Un mot sur la congrégation, les jésuites et le ministère*, Paris 1826; J.–F. Caze, *De la congrégation et des Jésuites. Au roi, à la nation et aux chambres*, Paris 1826; S. Duchateau, *Dénonciation contre la Société des bonnes études, comme affiliation jésuitique par S. Duchateau, ex-membre de la Société, pour servir d'appendice à la dénonciation de M. le Cte de Montlosier*, Paris 1826; M.–R.–A. Henrion, *Réponse à la dénonciation de M. Duchateau*, Paris 1826; A.–H. Taillandier, *Opinion émise par un avocat dans l'une des réunions qui [sic] ont eu lieu pour la discussion de la consultation demandée au barreau de Paris par M. le comte de Montlosier*, Paris 1826; V. Guichard, *Consultation ni jésuitique, ni gallicane, ni féodale, en réponse à la consultation rédigée par Me Dupin*, Paris s.d.; Lenormand, *Examen de l'arrêt rendu par la Cour royale de Paris, au sujet de la dénonciation de M. le comte de Montlosier, et moyens légaux de se pourvoir*, Roun 1826; M. Martial de La Roche-Arnaud, *Les Jésuites modernes, pour faire suite au Memoire de M. le Comte de Montlosier*, Paris 1826; A. Madrolle, *Défense de l'ordre social attaqué dans ses fondemens, au nom du libéralisme du XIX^e siècle, par M. de Montlosier, où l'on défère au Roi, aux Chambres et aux Cours les oeuvres de cet écrivain, comme le résumé des erreurs avec lesquelles la philosophie a fait la révolution*, Paris 1827.

35. Si veda ampiamente C. Cassina, *Idee, stampa e reazione nella Francia del primo Ottocento*, Manduria–Bari–Roma 1996.

36. Per esempio *Des jésuites, de M. de Montlosier et de l'arrêt de la Cour royale (Recueil d'articles de la Gazette universelle de Lyon)*, Paris 1826.

nale doctrine»³⁷. Inoltre il lavoro fu inserito quasi subito nell'*Index librorum prohibitorum* con un decreto della Congregazione dell'Indice del 12 giugno 1826³⁸, suscitando lo scherno del quotidiano liberale, il *Courrier français*, che il 30 luglio, appresa la notizia della condanna del libro, scrisse che vi era un motivo in più per raccomandarne la lettura.

Tra coloro che criticarono duramente il *Mémoire* vi fu Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald³⁹, principale esponente della cultura ultramontana della Restaurazione e difensore di una monarchia per diritto divino. Egli, in un'opera che riscosse una certa attenzione, espresse le sue critiche alle accuse di Montlosier che lo annoverava tra i sostenitori della cospirazione gesuitica⁴⁰. Il *Mémoire*,

37. [Anonimo] *Consultation sur le Mémoire de M. de Montlosier*, cit., p. 39.

38. *Index librorum prohibitorum*, XI, par J.M. De Bujanda, Genève-Montreal 2002, p. 633; un altro libro di Montlosier fu inserito successivamente nell'Indice dei libri proibiti, *Du prêtre et de son ministère dans l'état actuel de la France*, Paris 1833, con decreto della Congregazione dell'Indice del 31 gennaio 1834.

39. Su de Bonald (1754-1840) si veda C. Schmitt, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, [1934], in *Le categorie del "politico"*, Bologna 1972, in particolare *La filosofia dello Stato della Controrivoluzione (De Maistre, Bonald, Donoso Cortés)*, pp. 75-86; G. Merli, *De Bonald. Contributo alla formazione del pensiero cattolico della Restaurazione*, Torino 1972; T. Serra, *L'utopia controrivoluzionaria. Aspetti del cattolicesimo "antirivoluzionario" in Francia (1796-1830)*, Napoli 1977, p. 213 e ss.; S. Rials, *La Contre-révolution: le procès du constitutionnalisme volontariste*, in Id., *Révolution et Contre-Révolution au XIX^e siècle*, Paris 1987, pp. 13-21; P. Pastori, *Rivoluzione e potere in Louis de Bonald*, Prefazione di M. d'Addio, Firenze 1990, p. 265 e ss.; S. Chignola, *Società e costituzione. Teologia e politica nel sistema di Bonald*, Milano 1993, p. 141 e ss.; più in generale una lettura di questi temi, basata sulla *Begriffsgeschichte*, è offerta da Id., *I controrivoluzionari e il diritto moderno*, in *Diritto e filosofia nel XIX secolo*, a cura di F. Belvisi, M. Cavina, Milano 2002, pp. 183-243; C. Galli, *La critica della democrazia nel pensiero controrivoluzionario*, in Id., *Contingenza e necessità nella ragione politica moderna*, Roma-Bari 2009, pp. 95-134.

40. L.-G.-A. de Bonald, *Réflexions sur le "Mémoire à consulter" de M. le comte de Montlosier*, Paris 1826; di quest'opera esiste anche una edizione italiana *Riflessioni del signor visconte De Bonald pari di Francia su la memoria a consultarsi del signor conte di Montlosier*, Modena 1827; in risposta altrettanto polemica a questo scritto si veda F.-D. Montlosier, *Observations sur le dernier écrit de M. le vicomte de Bonald*, in Id., *Dénonciation aux cours royales, relativement au système religieux et politique signalé dans le "Mémoire à consulter", précédée de nouvelles observations sur ce système, et sur les apologies qu'on en a récemment publiées*, Paris 1826, pp. XXI-LXIV.

che a suo avviso aveva ottenuto un deplorabile successo, confondeva l'opera legittima delle congregazioni religiose con l'attività conspirativa ai danni dello Stato. A suo parere inoltre l'espulsione dei Gesuiti, vista da Montlosier come un'opera saggia, necessaria e ragionevole, era stato un atto funesto dovuto alle false dottrine diffuse in Francia e in tutti i territori europei che erano stati invasi e condizionati dalle politiche illuministiche e rivoluzionarie francesi. De Bonald citava però, per confutare le critiche alla Compagnia di Gesù, proprio le teorie di grandi filosofi e giuristi illuministi come d'Alembert o Montesquieu, i quali avevano esaltato il ruolo positivo svolto dai Gesuiti, in particolare in Paraguay⁴¹. Inoltre il filosofo ultramontano traeva forza nella difesa della Compagnia proprio dall'eccesso di furore e odio con i quali veniva criticata dai suoi nemici. Di fronte alle accuse di invadenza del potere spirituale su quello temporale soprattutto attraverso il controllo dell'istruzione pubblica, de Bonald replicava che fino alla loro espulsione i Gesuiti avevano svolto una funzione necessaria in numerosi campi e attività.

Les congrégations, les associations de religion, de charité et de bonnes œuvres, autres chimères comme conspirations politiques, ne sont des conspirations que contre l'impiété, l'esprit de révolte, les mauvaises mœurs et contre les malheurs et la misère des classes pauvres et souffrantes de la société. [...] La société des Jésuites est l'institution religieuse et politique la plus forte qui ait existé; utile autrefois, nécessaire aujourd'hui et la seule qui puisse lutter avec avantage contre les institutions occultes, si fortes et si répandues, qui méditent le renversement de toute autorité légitime pour établir la leur sur les débris des trônes et des autels⁴².

Anche in un altro *pamphlet* anonimo, critico nei confronti dell'opera di Montlosier, si citavano le considerazioni positive sulla Compagnia di Gesù espresse da parte di autori quali Montesquieu, Buffon, Voltaire, Rousseau, Chateaubriand e altri⁴³. Inoltre circa il diritto di

41. L.-G.-A. de Bonald, *Réflexions sur le "Mémoire à consulter"*, cit., p. 15 e ss.

42. Ivi, pp. 53-54.

43. *Appel à la sollecitude du roi, ou Réfutation de la dénonciation de M. de Montlosier*, Paris 1826; da sottolineare che proprio in questi anni vi fu l'iniziativa di ripubblicare

cittadinanza dei Gesuiti si sosteneva la necessità che i membri della Compagnia potessero avere il loro domicilio in Francia e godere degli stessi diritti e della protezione accordata dalle leggi agli stranieri⁴⁴.

Sempre nel 1826 apparve inoltre una critica al *Mémoire* — considerato pieno di paradossi contraddittori — che si concentrava in particolare sulla inopportuna alleanza, in questo frangente, proprio tra liberali e *royalistes*. I primi sostenevano apertamente la tesi di Montlosier e i secondi se ne erano lasciati influenzare⁴⁵. Secondo questa *Réfutation* in Francia non vi erano Gesuiti, poiché la Compagnia era stata abolita dalla legge, ma semplicemente un gruppo di preti che si dedicava all'insegnamento. Solo la cattiva fede dei liberali e la credulità dei *royalistes* potevano, secondo l'anonimo autore, denunciare la presenza di Gesuiti ovunque. Oltre a ciò, veniva stigmatizzato l'allarmismo costruito dai polemisti verso un presunto complotto ai danni del re e dello Stato orchestrato dai Gesuiti a loro volta guidati dal Vaticano:

*Nul aujourd'hui en France, le clergé compris, ne voudrait que son Roi fut le très-humble sujet du pape; de même que Sa Sainteté ni le clergé ne seraint, je pense, disposés à se charger de nous gouverner, d'administrer nos finances et commander nos armées*⁴⁶.

In un altro testo anonimo apparso nell'aprile 1826 si contestavano duramente le posizioni liberali e laiche di Montlosier e di coloro che lo difendevano, per riaffermare il valore del cristianesimo e delle sue varie forme di espressione. Secondo l'estensore, che non affrontava la vicenda giudiziaria e i risvolti costituzionali e penali della presenza in Francia di una società vietata dalla legge, i Gesuiti

opere di molti *philosophes* proprio su questioni religiose, ma in chiave polemica verso i Gesuiti; cfr. per esempio J. Le Rond d'Alembert, *Des Jésuites. Ouvrage précédé d'un précis des doctrines et de l'histoire de cette société, et suivi de notes et d'éclaircissemens*, par L.-A.-F. Cauchois-Lemaire, Paris 1821.

44. *Appel à la sollecitude du roi*, cit., p. 6.

45. [Courtelin], *Réfutation de l'écrit de M. le comte de Montlosier, intitulé: Mémoire à consulter*, Paris 1826.

46. Ivi, pp. 24–25.

facevano onore alla cristianità attraverso le loro opere di devozione e di aiuto ai deboli e agli umili⁴⁷.

Nel maggio dello stesso anno anche una scrittrice, la contessa de Bradi, intervenne nella controversia con un *pamphlet* dove stigmatizzava proprio la risonanza e lo scandalo suscitati dall'atto di accusa contro i Gesuiti e dove si trovavano riflessioni centrali nel dibattito sulla legittimità dell'operato dei Gesuiti come congregazione⁴⁸.

Dopo aver ricordato, non senza qualche ragione, le poche e confuse prove portate da Montlosier a favore della tesi che i Gesuiti minacciassero la sicurezza della società e della religione, de Bradi si domandava se fosse giusto classificare gli uomini in base alla loro appartenenza a una congregazione religiosa o a una corporazione di mestieri⁴⁹.

Anch'essa, eludendo la questione della ricostituzione della Compagnia di Gesù sotto nuovo nome e della sua illegalità, sostenne che il rischio dell'instaurazione in Francia di una teocrazia era ai suoi occhi risibile ed era sufficiente garantire che i Gesuiti rispettassero le leggi come tutti gli altri cittadini. De Bradi rimproverava a Montlosier di essere diventato il rappresentante di tutti i polemisti anticattolici e di aver dimenticato che «*non-seulement le gouvernement, mais aussi les gouvernés s'immiscent très-fréquemment dans les affaires religieuses*»⁵⁰. Inoltre lo accusava di difendere le libertà civili e contestualmente vietare quelle religiose e di parlare di uguaglianza e allo stesso tempo di proscrivere una corporazione: «*Bonaparte disait à ceux qui faisaient l'empire sous sa direction: "Laissez au moins la république des lettres aux Français". Nous disons: "Laissez au moins l'égalité aux congrégations"*»⁵¹.

47. *Lettre à M. le comte de Montlosier, en réponse à son "Mémoire à consulter sur un système religieux et politique"*, Paris 1826; estratto dal numero di aprile delle *"Tablettes du Clergé et des Amis de la Religion"*.

48. A.-P. Caylac de Ceylan de Bradi, *Réfutation de quelques opinions avancées dans le Mémoire à consulter de M. le Cte de Montlosier*, Paris 1826.

49. Ivi, p. 18.

50. Ivi, p. 23.

51. Ivi, p. 28.

Questo *pamphlet* e altri libri in difesa dei diritti del clero e contro l'opera di Montlosier⁵² dimostrano come questo testo avesse raggiunto una larga diffusione oltrepassando gli scrittoi di giuristi e filosofi per approdare anche nei salotti. Il *Mémoire* inoltre, ed è ciò che più interessa nella prospettiva di questo lavoro, approdò anche nelle aule dei tribunali dove si svolse una battaglia giudiziaria di grande rilevanza costituzionale.

5. La controversia giudiziaria sul *Mémoire*

Dal punto di vista giudiziario, lo stesso Montlosier, dopo la vasta eco avuta dal suo scritto, il 16 luglio del 1826, presentò formalmente una denuncia indirizzata alla *Cour royale* di Parigi⁵³, dove contestava le infrazioni delle leggi e i delitti di lesa maestà da parte di congregazioni religiose diffuse su tutto il territorio francese, in particolare dei Gesuiti, e le politiche ultramontane di alcuni membri del governo che attentavano alla sicurezza del re, dello Stato e della stessa religione⁵⁴. La denuncia riguardava quattro violazioni della legge, già indicate nel *Mémoire*:

- 1) la presenza sul territorio francese di congregazioni religiose;
- 2) l'attività di numerosi istituti di Gesuiti;
- 3) la professione esplicita di una parte del clero francese di dot-

52. Si veda, per esempio, A. Madrolle, *Apologie du clergé, des congrégations et des jésuites par M. de Montlosier, recueillie par l'auteur de la "Défense de l'ordre social" précédée d'un Essai sur la vie et les écrits de M. de Montlosier*, Paris 1828, il quale, riferendosi al *Mémoire*, parlava di «compilation indigeste que le libéralisme accueillit avec une exaltation qui approchait de la fureur», p. XXXVI.

53. F.-D. Montlosier, *Lettre d'accusation contre les Jésuites à M. le procureur général, à M. le premier président... à tous MM. les conseillers à la Cour royale de Paris, précédée d'une notice biographique sur l'auteur du "Mémoire à consulter"*, Paris 1826.

54. Ivi, p. 48; anche durante l'espulsione dei Gesuiti dal regno di Sardegna i motivi principali che giustificarono il provvedimento furono quelli della sicurezza dello Stato e del re, cfr. I Soffietti, *L'espulsione dei Gesuiti nel 1848: aspetti giuridici*, in *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cura di B. Signorelli, P. Uscello, Torino 1998, pp. 445-451.

trine ultramontane in opposizione ai principî della Chiesa gallicana;

- 4) l'invadenza del potere ecclesiastico su quello civile. La sua accusa si riferiva a «*l'existence de plusieurs affiliations ou réunions illicites de diverse espèces, connues sous le nom générique de congrégation*»⁵⁵ e, in maniera specifica, alla presenza dei Gesuiti «*en infraction des lois anciennes et nouvelles du royaume qui ont proscrit les ordres monastiques et particulièrement l'ordre de la société de Jésus*»⁵⁶.

In seguito alla pubblicazione del *Mémoire* e, in particolare, alla successiva denuncia alla magistratura, si pronunciarono nell'agosto dello stesso anno numerosi giuristi tra i quali un giureconsulto del calibro di André-Marie-Jean-Jacques Dupin⁵⁷, e avvocati come Joseph Delacroix-Frainville e Pierre Nicolas Berryer. La loro *Consultation*⁵⁸ prese in considerazione i quattro punti indicati da Montlosier. Per quanto riguardava il primo punto, ovvero l'insieme di congregazioni religiose e politiche presenti in Francia, gli estensori di questo documento ricostruirono la loro disciplina, partendo dai principî del diritto romano e passando attraverso la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza francese d'*ancien régime* fino alla normativa rivoluzionaria e napoleonica. Portarono, tra gli altri, l'esempio di Jean Domat il quale, nel suo *Droit public*, aveva sostenuto che tutte le associazioni di più persone erano illicite, senza una

55. F.-D. Montlosier, *Lettre d'accusation contre les Jésuites*, cit., p. 49.

56. Ivi, p. 50.

57. Dupin (1783-1865) fu avvocato, procuratore generale alla Corte di cassazione dal 1830 al 1852, uomo politico, deputato della Nièvre, presidente della Camera dei deputati durante la Monarchia di luglio e dell'Assemblea nazionale nella Seconda repubblica; cfr. F. Brami, *Dupin André-Marie-Jean-Jacques*, in *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècles*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Paris 2007, pp. 281-283.

58. *Consultation pour M. le Cte de Montlosier*, Paris 1826; gli altri firmatari furono Lami, Persil, Coffinières, Parquin, Chignard, Dequevauvillers, Fritot, Mérilhou, Rigal, Mollot, Quénauld, Lavaux, Barthe, Dupin *jeune*, Target, Boudousquié, Trouillebert, Roussel, Delangle, Visinet, De Vèvres, V. Lanjuinais, Crousse, Paul Boudet, Bourgain, Conflans, Portalis, Tardif, Plougoulm, Duverné, D.-B. Leroy, Boiteux, Tonnet, Aylies, Léloup, Carré.

espressa approvazione del sovrano. Anche se talune associazioni erano organizzate con il pretesto di motivi religiosi, esse necessitavano dell'autorizzazione pubblica nelle forme legali. A loro avviso esisteva in Francia una legislazione che — dagli atti emanati da Filippo il Bello nel Trecento, passando per le ordinanze del XVI e XVII secolo, fino all'ordinamento costituzionale — vietava le congregazioni non autorizzate dalla legge. Anche numerose sentenze con carattere regolamentare del Parlamento di Parigi proibivano associazioni e confraternite non autorizzate legalmente⁵⁹.

Questo apparato normativo risalente a epoche diverse trovava legittimazione nell'articolo 68 della *Charte* che dichiarava le leggi precedenti all'emanazione della carta costituzionale in vigore fino alla loro formale abrogazione. Dunque, in base a una consolidata tradizione legislativa e giurisprudenziale, le congregazioni religiose non autorizzate legalmente dovevano essere sciolte e l'autorità giudiziaria era tenuta a perseguirle. Il rischio messo in evidenza nel *Mémoire* e condiviso da Dupin e dagli altri giuristi firmatari era quello di confondere religione e politica e di subordinare il potere civile a quello religioso. Circa l'insegnamento pubblico gli autori avevano affrontato anche il problema della violazione delle libertà gallicane da parte dei Gesuiti.

Questi ultimi per un periodo avevano goduto di un riconoscimento legale in Francia e in un gran numero di Stati europei. Tuttavia gli estensori menzionavano i numerosi testi normativi e le molteplici sentenze dei principali Parlamenti del regno che, già a partire dalla fine del XVI secolo, avevano ordinato che la Compagnia di Gesù fosse sciolta (in particolare si ricordava l'editto di Luigi XV del 1764). Inoltre veniva citata una sentenza con carattere regolamentare del Parlamento di Parigi del maggio del 1767 che «*défend aux cidevant jésuites, de vivre désormais, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être, sous l'empire de leurs anciennes constitutions et instituts*»⁶⁰. Infine gli autori della *Consultation* citarono il Preambolo dell'editto

59. *Consultation pour M. le Cte de Montlosier*, cit., p. 12 e ss.

60. Ivi, p. 32.

di Luigi XVI del 1777 che stabiliva: «*l'extinction totale de cette société et compagnie dans notre royaume, son anéantissement et l'extinction absolue de son régime dans tous les États catholiques, ne laissent plus aucun espoir qu'elle puisse jamais être rétablie*»⁶¹. In sintesi si affermava, basandosi su una solida tradizione giuridica, politica e religiosa, che la Compagnia di Gesù era vietata in Francia, mentre i Gesuiti erano accettati come semplici cittadini, che però non potevano partecipare all'educazione pubblica. Nel nuovo ordinamento legale e costituzionale, non si dovevano tollerare violazioni delle leggi e i magistrati erano tenuti a garantirne l'applicazione:

*Les magistrats qui rendent la justice à la décharge de leur conscience, jurent aussi d'observer les lois, et de les faire observer: c'est dire assez qu'en présence d'une dénonciation qui les met en demeure de réprimer une infraction aux lois, ils sauront en procurer la fidèle exécution*⁶².

Le ultime due questioni denunciate da Montlosier, la dottrina ultramontana in opposizione alle libertà della Chiesa gallicana e la predominanza dell'ordine religioso su quello civile, sebbene fossero pericolose, non potevano divenire materia di una denuncia giudiziaria poiché non costituivano alcun reato.

*Disons donc que la Dénonciation de M. de Montlosier et l'insctruction qui doit s'établir à la suite, doivent se concentrer principalement sur les deux premiers chefs. Réduite à ce point, c'est-à-dire à faire exécuter les lois contre l'institut des jésuites et les congrégations, la Dénonciation de M. de Montlosier sera encore un immense service rendu au Prince et à la Patrie. Un tel résultat suffit à la paix publique*⁶³.

Anche Jean-Marie-Emmanuel Le Graverend aderì alla *Consultation* di Dupin, con una posizione più articolata⁶⁴.

61. Ivi, p. 33.

62. Ivi, p. 51.

63. Ivi, pp. 63-64.

64. Su Le Graverend (1776-1827), avvocato presso il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, Cfr. J.-L. Halpérin, *Le Graverend Jean-Marie-Emmanuel*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 487.

Egli, noto penalista liberale, riconobbe la correttezza della denuncia all'autorità giudiziaria circa l'esistenza di un attentato contro la sicurezza pubblica, ex articolo 30 del codice di procedura penale del 1808⁶⁵. Le Graverend, considerando i quattro capi di accusa presenti nel *Mémoire* fondati su solide basi e prove, affermava, in primo luogo, che le congregazioni illecite, politiche o religiose, erano proibite dalle leggi, quindi chiedeva l'intervento della *Cour royale*⁶⁶.

La presenza dei Gesuiti in Francia era un dato di fatto e i tribunali dovevano assicurare l'applicazione delle leggi che ne avevano sancito la soppressione. Alla domanda se le corti dovessero tollerare la presenza dei Gesuiti in Francia in quanto difesi dal governo, egli rispose in maniera netta:

*Cette objection ne peut soutenir la plus légère discussion. Ce n'est pas en effet sur l'aveu si long-temps éludé malgré l'évidence des faits, d'une tolérance contraire à la législation qui a précédé la révolution, contraire à la législation qui a régi la France depuis 1789 jusqu'à la publication de la Charte*⁶⁷.

Inoltre le dottrine ultramontane erano contrarie alle istituzioni monarchiche e costituzionali poiché prevedevano l'obbedienza assoluta dei cittadini francesi a un sovrano straniero. In particolare esse violavano l'editto di Luigi XIV del marzo 1682 che prescriveva l'insegnamento nelle scuole delle quattro proposizioni della dichiarazione del clero di Francia dello stesso anno. Secondo l'autore, infine, l'intento invasivo dei preti doveva essere ugualmente perseguito dalla magistratura, ex articolo 364 cod. proc. pen., in quanto mirava a sostituire il governo costituzionale con un sistema teocratico.

Quindi

c'est par une instruction judiciaire, faite avec soin, que l'on peut vérifier si cette multitude de faits isolés, dont la preuve est si facile à obtenir, se rattache en effet à une cause unique, à un centre commun, et peut être envisagé par ce motif, comme

65. J.-M.-E. Le Graverend, *Lettre à M. le C.^{te} de Montlosier*, Paris 1826.

66. Ivi, p. 13.

67. Ivi, pp. 15-16.

*l'exécution d'un plan combiné, d'un complot criminel dirigé contre les institutions de la France*⁶⁸.

Analogamente François–André Isambert, uno dei principali esponenti della cultura giuridica liberale tra gli anni Venti dell'Ottocento e la fine della Monarchia di luglio⁶⁹, diede il suo contributo al dibattito sulla legittimità della Compagnia di Gesù e sostenne la denuncia di Montlosier. Egli, nella sua intensa carriera di giurista e uomo politico, condusse numerose battaglie, tra le quali quella contro gli abusi del potere esecutivo e gli arbitri perpetrati dalle forze dell'ordine, a favore della tolleranza religiosa⁷⁰ e dell'abolizione della schiavitù⁷¹.

In qualità di avvocato presso la Corte di cassazione, insieme ad altri legali del foro di Parigi, presentò il 6 agosto una *Consultation* adesiva alle posizioni di Montlosier⁷². In particolare sottolineava in più punti la contraddizione tra obbedienza a un potere assoluto e cittadinanza:

Quoiconque, en France, reconnaît la légitimité du pouvoir absolu, abdique par cela seul sa qualité de citoyen; car nos lois veulent une obéissance limitée et rai-

68. Ivi, p. 31.

69. Isambert (1792–1857), contribuì significativamente all'elaborazione di una moderna teoria delle fonti del diritto; cfr. le sintetiche notizie biografiche manoscritte reperibili presso la *Bibliothèque Nationale de France Département des Manuscrits* (da ora in poi B.N.F.D.M.), NAF 13239; cfr. A.N. Lh 1336/16 e A.N., BB1 144 à 147; BB33 3 avril 1836; cfr. anche J.–L. Halpérin, *Isambert François–André*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 418; sul suo ruolo giurisdizionale svolto durante la Restaurazione mi sia consentito di rimandare a M. Fioravanti, *Le potestà normative del governo dalla Francia d'Ancien régime all'Italia liberale*, Milano 2009, in particolare *Isambert e il diritto di resistenza*, p. 98 e ss.

70. Cfr. per esempio una lettera del 20 luglio 1844 scritta da Isambert a Edgard Quinet che contiene una critica positiva di un libro di quest'ultimo sulla libertà religiosa e sul pericolo dell'intolleranza, B.N.F.D.M., NAF 15509, F. 1–2, *Lettres adressées à Edgard Quinet*.

71. Si vedano i documenti manoscritti riguardanti gli anni 1841–1848 e la sua battaglia per l'abolizione della schiavitù e per la libertà religiosa, B.N.F.D.M., NAF 23770–23771, *Papiers Isambert*.

72. F.–A. Isambert, *Consultation sur la dénonciation adressée à la Cour royale*, Paris 1826.

*sonnable; elles commandent la résistance à l'oppression; elles obligent tous les citoyens à dénoncer, poursuivre et combattre les ennemis du gouvernement constitutionnel*⁷³.

Isambert criticava soprattutto l'obbedienza dei Gesuiti a un potere assoluto incompatibile con il sistema costituzionale vigente in Francia: «*Leur existence est incompatible avec l'état social, avec la liberté des cultes, dont ils sont les plus grands ennemis*»⁷⁴. Poiché la Compagnia era, a suo avviso, una vera milizia privata del papa, coloro che vi si "arruolavano" perdevano la condizione di cittadino e la qualità di francese, ex articolo 21 del codice civile.

Secondo l'autore la libertà di culto era garantita dalla *Charte* ma a condizione che i fedeli delle varie religioni non intrattenessero «*en matière de culte des correspondances avec des supérieurs étrangers, sans l'autorisation du magistrat français chargé de la surveillance des cultes (article 207 du Code pénal)*»⁷⁵ e non violassero le libertà gallicane. A tal proposito criticò la dichiarazione di numerosi vescovi francesi del 3 aprile 1826 considerata dallo stesso Montlosier e da molti giuristi liberali, ma anche da membri del clero, una sorta di contro-dichiarazione gallicana⁷⁶.

In un altro contesto, ma sempre sullo stesso tema, Isambert presentò l'8 ottobre 1827 una denuncia al procuratore del re del tribunale di prima istanza di Marsiglia dove si segnalava l'esistenza illegale, nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, di alcune congregazioni religiose e si sollecitava il pubblico ministero a prendere l'iniziativa penale nei loro confronti, anche contro la volontà del governo e del

73. Ivi, p. 39.

74. Ivi, p. 44.

75. Ivi, p. 48; «*Les ministres du culte catholiques qui s'affilient à la société de Jésus encourent même d'autres pénalités; ils deviennent non-seulement incapables d'exercer aucun emploi dans l'instruction publique, mais ils encourent la destitution de leur qualité de ministres du culte français, et la perte de leur traitement, puisqu'ils cessent d'être Français aux termes de l'article 21 du code civil*», p. 49.

76. Ivi, pp. 90-91.

ministro di giustizia, che appariva acquiescente verso queste ultime⁷⁷. Egli, come i giuristi menzionati sopra, era consapevole dell'appoggio che i Gesuiti e più in generale la dottrina ultramontana godevano presso il governo di Carlo X e in particolare dei condizionamenti che il ministro della giustizia, l'*ultras* Pierre-Denis de Peyronnet, poteva esercitare verso l'iniziativa dell'azione penale dei pubblici ministeri soprattutto su questioni così delicate. Isambert, rivolgendosi ai giudici di Marsiglia, si espresse molto chiaramente nel seguente modo:

*je sais bien que la tolérance des ministres à leur égard vous place dans une position embarrassante. Mais quel est le ministre qui oserait blâmer des réquisition fondées sur le texte de la loi? Si l'inaction du ministère s'explique par la nécessité politique de ménager de hautes susceptibilités, vous qui ne reconnaissez d'autre règle que la justice, et qui devez marcher sans crainte dans la ligne de vos devoirs, vous leur rendriez probablement un très-grand service, en prenant l'initiative que le décret de l'an XII, rédigé par M. Portalis, vous a déférée. Si le ministre de la justice se permettait une destitution dans un pareil cas, il serait sur-le-champ mis en accusation devant les Chambres. Dans tous les cas, vous êtes les serviteurs de la loi et de votre pays, et non aux ordres des ministres; il me semble qu'il n'y a pas à hésiter à commencer des poursuites*⁷⁸.

Non si trattava di impedire la libertà di culto garantita dalla *Charte*, che nella regione era attestata dall'esistenza di una chiesa greca scismatica, di una protestante e di una sinagoga, ma di garantire il rispetto della legge che, per esempio, vietava formalmente ai religiosi di esercitare le loro funzioni fuori dai luoghi di culto. Tale norma era presente nel Concordato che a sua volta riprendeva altre disposizioni delle leggi del 18 agosto 1792 e del 7 vendemmiaio anno IV (29 settembre 1795). Inoltre Isambert sottolineava la contraddizione tra l'obbligo che i cittadini avevano di rispettare le leggi dello Stato e la condizione degli aderenti alle corporazioni religiose convinti che tale obbligo non li vincolasse nel loro foro interiore: «*Comme si un ecclésiastique pouvait*

77. F.-A. Isambert, *Dénonciation à monsieur le procureur du roi de Marseille, sur les capucines et les congrégations de cette ville*, Marseille 1827, in appendice a F.-D. Montlosier, *Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre en 1827*, Paris 1828.

78. Ivi, p. 197.

avoir deux consciences, l'une comme fonctionnaire à raison du traitement qui lui est accordé, l'autre comme sujet de la cour de Rome»⁷⁹.

In particolare la denuncia di Isambert si riferiva ad alcuni conventi femminili, operanti nella zona delle Bouches-du-Rhône, che erano stati autorizzati da un decreto imperiale. A suo avviso, tale atto, non inserito nel *Bulletin des lois*, non aveva alcuna forza di legge e quindi nessuna esistenza legale. Anche i piccoli seminari o scuole ecclesiastiche presenti in quel territorio e gestiti dai *Pères de la foi*, erano proibiti formalmente dal Concordato. Questi ultimi inoltre «*ne sont autres que les jésuites condamnés par les arrêts des Cours, les édits de nos rois et par les lois en vigueur, notamment par une disposition formelle du décret impérial de l'an XII, rédigé par M. Portalis*»⁸⁰.

Isambert evocava tutta la legislazione e la giurisprudenza che, come si è visto, vietavano la presenza sul territorio francese delle corporazioni religiose, in particolare la legge del 1792, dell'8 aprile 1802, il decreto dell'anno XII, la legge del 2 febbraio 1817 e del 24 maggio 1825 oltre le numerose sentenze delle corti emesse nel corso del Settecento.

Isambert stigmatizzava la presenza di conventi dove il superiore non riconosceva la giurisdizione ordinaria e infliggeva pene detentive ai propri confratelli in base al proprio arbitrio: «*ainsi voilà une juridiction de nouvelle espèce et une maison de détention non autorisée par la loi*»⁸¹. Inoltre, *ex* articoli 274 e 275 cod. pen., i mendicanti abituali erano sottoposti a una pena, mentre era usuale per i cappuccini mendicare per le strade senza incorrere in nessuna sanzione. Quindi si domandava se la legge in Francia fosse o meno uguale per tutti: «*On parle de tolérance. La tolérance de la violation de la loi, lorsqu'elle est aussi flagrante, qu'est-ce autre chose que l'anarchie et le renversement de l'ordre social?*»⁸².

Anche un avvocato del foro di Parigi, Dutroné, il 12 agosto 1826 aderì alla *Consultation* di Isambert e sostenne che i Francesi appar-

79. Ivi, p. 203.

80. Ivi, pp. 211-212.

81. Ivi, p. 218.

82. Ivi, p. 220.

tenenti alla Compagnia di Gesù perdevano la qualità di cittadini, secondo il combinato disposto dagli articoli 17 e 21 del codice civile del 1804⁸³. Il primo stabiliva che «*la qualité de Français se perdra [...] par l'acceptation, non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger*», mentre il secondo «*Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français*». Dunque, seguendo questa interpretazione, il legislatore privava della qualità di francese coloro che, senza un'autorizzazione, accettavano funzioni pubbliche da un governo straniero e coloro che appartenevano a una corporazione militare estera. Inoltre, l'estensore dell'appello faceva notare che il *code civil* era stato redatto in un momento in cui si perdeva la cittadinanza francese qualora si facesse parte di una corporazione che esigeva distinzioni di nascita, in violazione di uno dei principi fondamentali del costituzionalismo rivoluzionario: l'eguaglianza di fronte alla legge⁸⁴.

I Gesuiti erano considerati dalla dottrina giuridica e politica liberale come una vera milizia o esercito, «*une puissance belligérante*»⁸⁵, che doveva obbedienza passiva in tutti i suoi atti al proprio generale o al pontefice. Emergeva da questo dibattito la centralità del problema dell'obbligo giuridico e politico:

*Que pourrait-on en effet imaginer de plus parjure, de plus destructif du serment que prête tout Français au gouvernement libéral de la France, que le serment d'obéissance absolue prêté par les jésuites à leur général, monarque étranger?*⁸⁶.

83. *Adhésion à la Consultation de M. Isambert, pour M. le comte de Montlosier*, Paris 1826.

84. Cfr. almeno P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 2. *L'età delle rivoluzioni (1789–1848)*, Roma–Bari 2000; D. Zolo, *Materiali per un lessico politico europeo: cittadinanza*, Bologna 2000; J.M. Barbalet, *Cittadinanza*, Roma–Bari 2005; P. Chatterjee, *Oltre la cittadinanza. La politica dei governati*, Roma 2006; D. Zolo, *Da cittadini a sudditi. La cittadinanza politica vanificata*, Milano 2007; R. Bellamy, *Citizenship. A Very Short Introduction*, Oxford 2008.

85. *Adhésion à la Consultation de M. Isambert*, cit., p. 9.

86. Ivi, p. 10.

Ispirandosi a numerose sentenze dei Parlamenti di Francia, in conclusione di questa *Adhésion*, si affermava che l'ordine dei Gesuiti era incompatibile con ogni autorità legittima e che la sua dottrina era contraria al diritto naturale. Quindi si auspicava la perdita della cittadinanza francese per tutti i membri della Compagnia di Gesù e la loro estromissione da tutte le funzioni pubbliche.

Il 30 dello stesso mese alcuni avvocati del foro di Bourges redassero una *Consultation* indirizzata alla *Cour royale* in difesa della denuncia di Montlosier, dove si ripercorreva la disciplina legislativa e le pronunce dei tribunali francesi sulla Compagnia di Gesù, sottolineandone l'illegittimità e l'illegalità⁸⁷. La principale anomalia era indicata proprio nell'esistenza di fatto di un'associazione vietata di diritto.

Partendo dalla disciplina e dalla giurisprudenza d'*ancien régime*, gli estensori ricordarono in particolare alcune sentenze degli anni Sessanta del Settecento le quali sottolineavano come i Gesuiti tendessero a minare l'autorità legittima, a mettere in pericolo la sicurezza del re, a corrompere i costumi e a condizionare l'insegnamento pubblico⁸⁸. In questi documenti emergeva la convinzione da parte del sovrano e dei Parlamenti dell'incompatibilità assoluta della Compagnia con l'esistenza di un governo temporale.

*Les arrêts ont donc jugé l'institution des jésuites essentiellement contraire et incompatible avec tout gouvernement temporel; il l'ont qualifiée d'attentatoire aux droits et à la nature de la puissance royale, propre à exciter les plus grands troubles dans l'État et à former et entretenir la plus profonde corruption*⁸⁹.

Gli avvocati redattori della *Consultation*, che riportavano un'opinione ampiamente condivisa, si domandavano se in virtù della libertà politica di riunirsi garantita costituzionalmente, la Compagnia non avrebbe potuto rinascere come organizzazione di individui legati da idee e dottrine comuni. La loro risposta era negativa sia in

87. *Consultation sur la Dénonciation adressée à la Cour royale par M. le comte de Montlosier*, Paris 1826, firmata da H. Devaux e sottoscritta da V. Mater, batonnier, Turquet, Deseglise, Benjamin Chénon, Thiot-Varenne, Hénon aîné, Daiguson, Mayet-Genetry, J. Fravatton.

88. *Consultation sur la Dénonciation*, cit., p. 18 e ss.

89. Ivi, p. 47.

base alle sentenze dei tribunali che alla legislazione: «*Tant que subsisteront ces arrêts et ces édits, le but d'une telle agrégation sera illicite, et par conséquence elle n'aura pas la liberté politique de se composer*»⁹⁰.

Il rifiuto di prestare giuramento di fedeltà alla corona dimostrava, ad esempio, che i Gesuiti avevano abdicato all'obbedienza al sovrano in favore di quella al loro generale, pertanto si configurava il diritto e il dovere di sopprimere la Compagnia in base all'esistenza di leggi e sentenze che inequivocabilmente ne dichiaravano l'illegittimità e ne disponevano lo scioglimento. Al riguardo, tra gli altri venivano ricordati l'editto del 1764, le *lettres-patentes* del 1777, la legge del 1792, il decreto dell'anno XII⁹¹. Inoltre gli avvocati richiamavano gli articoli 291 e 292 del codice penale che, in continuità con la legislazione precedente, stabilivano ugualmente lo scioglimento di tutte le associazioni non autorizzate e le riunioni illecite. L'articolo 292 confermeva quanto previsto dal decreto dell'anno XII secondo cui bisognava sciogliere la Compagnia in quanto illegittima e illegale. Tuttavia si constatava che il tacito e a volte esplicito assenso del governo verso l'esistenza di fatto della società impediva alla magistratura di intervenire contro le riunioni dei Gesuiti:

*Resterait alors à examiner la question de savoir si l'agrément du gouvernement a pu être accordé à une société condamnée par les arrêts, réprouvée par les édits de 1764 et de 1777, prohibée par le décret spécial du 3 messidor an XII; mais la solution de cette difficulté n'appartient pas au pouvoir judiciaire*⁹².

Sebbene leggi e sentenze vietassero ai Gesuiti di occuparsi dell'educazione pubblica, essi, lamentavano gli autori della *Consultation*, esercitavano di fatto le funzioni relative all'insegnamento, come ammesso dal ministro dell'istruzione pubblica il 27 maggio 1826 alla Camera⁹³. Anche in questo caso si trattava di una decisione politica sulla quale il potere giudiziario non poteva intervenire.

90. Ivi, p. 50.

91. Ivi, p. 59.

92. Ivi, p. 62.

93. Ivi, p. 64.

Circa il legame dei Gesuiti con una potenza straniera, si affermava che la loro dottrina metteva in crisi il potere regio e il principio dell'obbedienza dei cittadini al sovrano e alle leggi dello Stato. Visto che i Gesuiti rispondevano al papa o al loro generale, rappresentanti di una potenza straniera, era possibile perseguirli *ex articoli 207 e 208 cod. pen.*⁹⁴.

A loro avviso l'articolo 207 autorizzava l'intervento della giustizia nei confronti della Compagnia di Gesù, operante di fatto sul territorio francese, per impedire il legame che essa aveva stretto con un'autorità straniera, ma anche in questo caso emergeva una difficoltà rappresentata dal tacito favore che i Gesuiti incontravano presso il governo, «*car l'article 207 n'incrimine que la correspondance non autorisée par le ministre des cultes*»⁹⁵. Tuttavia ai loro occhi era difficile credere che il governo volesse tacitamente autorizzare ciò che tutta la legislazione pregressa aveva esplicitamente vietato, mentre l'unico atto che prevedeva il ristabilimento dei Gesuiti era una bolla papale non recepita in Francia. In conclusione i giuristi firmatari di questo appello auspicavano l'intervento della magistratura nei confronti dell'esistenza *de facto* di una associazione vietata *de iure*.

6. Considerazioni conclusive

L'*affaire* giudiziario sollevato dalla pubblicazione del *Mémoire* si concluse con una sentenza della *Cour royale* di Parigi del 18 agosto 1826, che accolse le richieste presenti nelle denunce di Montlosier e di numerosi altri giuristi:

94. Art. 207. *Tout ministre d'un culte qui, sur des questions ou matières religieuses, aura entreteu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir informé le ministre du Roi chargé de la surveillance des cultes et sans en avoir obtenu son autorisation, sera, par ce seul fait, puni d'une amende de 100 à 500 francs, et d'une emprisonnement d'un mois à deux ans; Art. 208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du Roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature du fait ne soit plus forte, au quel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.*

95. *Consultation sur la Dénonciation*, cit., p. 81.

Après avoir entendu plusieurs de messieurs sur les faits contenus dans l'écrit de François-Dominique de Reynaud, comte de Montlosier, etc.... Considerant qu'il résulte de l'ensemble et des dispositions des arrêts du parlement de Paris des 6 août 1762, 1^{er} décembre 1764 et 9 mai 1767, des arrêts conformes des autres parlements du royaume, de l'édit de Louis XV du mois de novembre 1765, de l'édit de Louis XVI du mois de mai 1777, de la loi du 18 août 1792 et du décret du 3 messidor an XII (22 juin 1804), que l'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la société dite de Jésus, sous quelque dénomination qu'elle se présente; que les arrêts et édits étaient principalement fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professés par cette société et l'indépendance de tous les gouvernements; principes bien plus incompatibles encore avec la Charte constitutionnelle qui fait aujourd'hui le droit public des Français⁹⁶.

Sebbene per la corte i fatti denunciati non costituissero crimini, delitti o contravvenzioni, questa sentenza rappresentò una vittoria giudiziaria per i liberali e il governo fu messo «*en demeure par la magistrature*»⁹⁷. Tuttavia Montlosier continuò la sua battaglia politica contro la violazione della legge da parte del governo e dei Gesuiti e scrisse un nuovo testo indirizzato al presidente del consiglio dei ministri, un progetto di legge e, *ex* articolo 22 della *Charte*, una petizione alla Camera dei Pari⁹⁸. L'autore si appellava alle Camere contro l'ostinazione del governo di mantenere illegalmente i Gesuiti in Francia⁹⁹. Egli, riprendendo in parte le accuse già presentate in tribunale, definì *parti prêtre* quella parte del clero che, attraverso congregazioni politiche e religiose, cercava di condizionare l'azione del governo di Francia, dei magistrati, dei membri delle Camere e dei funzionari pubblici:

Sous la protection de grands personnages leurs complices, ils forment de vastes établissements, accaparent de riches donations, se mettent à la tête de grandes maisons d'éducation; narguant désormais les magistrats qui le condamnent, les lois qui les proscrivent, et la clameur publique qui les honnit¹⁰⁰.

96. *Les Jésuites en justice*, cit., 43.

97. A. Bardoux, *Le comte de Montlosier*, cit., p. 270.

98. F.-D. Montlosier, *Pétition à la Chambre des Pairs, précédée de quelques observations sur les calamités, objet de la pétition, pour faire suite au "Mémoire à consulter"*, Paris 1827.

99. Id., *Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre*, cit.

100. Ivi, p. 10.

Montlosier, dopo aver ricordato che tutta la legislazione francese in vigore escludeva dall'insegnamento e dall'amministrazione pubblica i Gesuiti, mise in risalto che essi erano favoriti dalla politica governativa di Carlo X. L'unico testo normativo al quale la Compagnia, considerata una milizia privata del pontefice, si basava per la sua reintroduzione in Francia era la bolla di Pio VII del 1814: «Pie VII est à peine de retour à Rome, que sans aucune information préalable, il rétablit une institution [...] contre laquelle toute l'Europe chrétienne avait prononcé des condamnations juridiques»¹⁰¹. Ma, come si è visto, la bolla papale non era stata formalmente recepita in Francia e pertanto non aveva forza di legge. I Gesuiti inoltre giuravano obbedienza solo alle leggi del pontefice ed anteponevano l'obbedienza a esse rispetto a quelle dello Stato francese. Secondo la dottrina ultramontana, che l'autore anche in questa circostanza criticava con grande fermezza, la forza del papa era tale che le sue leggi erano al di sopra di tutte le altre fonti del diritto.

Egli disapprovava soprattutto il tentativo dei Gesuiti di continuare a dominare il campo dell'educazione primaria e di cercare di conquistare quello universitario.

Una legge imperiale, riconosciuta dopo l'entrata in vigore del sistema costituzionale, stabiliva che solo l'università era incaricata dell'educazione pubblica, ma un'ordinanza di Luigi XVIII derogava alla legge generale introducendo la possibilità di scuole ecclesiastiche. Tuttavia, secondo Montlosier, che in questa circostanza recuperava la tradizione giuridica liberale, un'ordinanza non poteva derogare a una legge poiché la prima doveva limitarsi all'esecuzione della seconda. Pertanto anche da questa prospettiva prettamente formale i Gesuiti risultavano una associazione illecita, vietata e non autorizzata dalla legge:

Il s'agit de savoir si l'ordre illégal pourra s'élever impunément à côté de l'ordre légal; il s'agit de savoir si les ministres sont au-dessus du Roi et des Chambres, et s'ils pourront de leur plein vouloir, autoriser, protéger, tolérer ce que la loi défend. Soyez pour l'affirmative, et de suite vous ébranlez le trône, vous déchirez

101. Ivi, p. 20.

*la Charte, vous compromettez nos plus chers intérêts, vous appelez l'anarchie en favorisant l'arbitraire*¹⁰².

Egli attaccava apertamente la politica reazionaria del governo inserendo la violazione della legge da parte del re in un più ampio contesto di sfiducia verso il regime costituzionale e limitato. Riferendosi al presidente del consiglio dei ministri, de Villèle, scrisse: «*Il est connu que Votre Excellence n'aime ni la Charte, ni les constitutions. Lorsque le mot charte est dans votre bouche, on soupçonne que celui de contre-révolution est dans votre cœur*»¹⁰³.

L'aspetto saliente del discorso di Montlosier consisteva proprio nella denuncia della reintroduzione illegale dei Gesuiti in Francia e della loro obbedienza alle leggi del papa piuttosto che a quelle del re. A suo avviso, in accordo con alcuni membri della Camera dei Pari, tra i quali Etienne-Denis Pasquier e Joseph-Marie Portalis¹⁰⁴, l'esistenza di fatto di una istituzione o corporazione contraria alle leggi, anche se fosse stata utile, non doveva essere consentita:

*Avant tout c'est la question légale qu'il faut poser. Utile ou nuisible, dès qu'elle s'est introduite furtivement en opposition à la loi, c'est encore à la loi à la repousser, sauf au gouvernement à la présenter ensuite aux Chambres pour en obtenir l'admission*¹⁰⁵.

Pertanto l'autore chiedeva lo scioglimento di tutte le istituzioni dei Gesuiti esistenti in Francia. Tale istanza ottenne, in seguito ai temporanei cambiamenti politici, una parziale risposta affermativa.

Dopo il positivo esito giudiziario ottenuto da Montlosier, si raggiunse negli anni successivi anche un risultato politico. Infatti, in

102. Ivi, p. 41.

103. Ivi, p. 181.

104. Portalis (1778–1858), figlio del più noto redattore del codice civile, svolse sia funzioni giudiziarie (consigliere alla Corte di cassazione nel 1815) che politico-diplomatiche (ministro plenipotenziario a Roma nel 1818, pari di Francia dal 1819 e ministro della giustizia nel 1828); cfr. J.-L. Halpérin, *Portalis Joseph-Marie*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 636.

105. F.-D. Montlosier, *Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre*, cit., p. 186.

seguito alla vittoria dei liberali alle elezioni della Camera dei deputati del 17 e 24 novembre 1827 e la conseguente caduta del governo de Villèle, il re, anche se in maniera informale, affidò il governo al moderato Jean-Baptiste de Martignac e il ministero della giustizia a Portalis che impressero una svolta riformista con l'allentamento della censura e l'emanazione di una serie di misure ispirate al gallicanesimo¹⁰⁶. A tal proposito, il 16 giugno 1828, furono pubblicate due ordinanze che prevedevano l'esclusione dei Gesuiti dall'insegnamento in Francia e un limite numerico agli allievi dei seminari. La prima infatti stabiliva che otto istituti di scuole secondarie, gestiti da persone appartenenti a congregazioni religiose vietate dalla legge, sarebbero stati sottomessi al regime dell'università e che

*nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France*¹⁰⁷.

La seconda prevedeva che le scuole secondarie ecclesiastiche dovessero ottenere il permesso da parte dei vescovi di Francia e del governo e limitava il numero dei loro allievi a un massimo di ventimila¹⁰⁸.

In tal modo sembrò che la battaglia avviata con il *Mémoire* trovasse una sua conclusione favorevole ai sostenitori di un sistema liberale e laico, esente dalle influenze clericali e ultramontane. Tuttavia il governo Martignac rimase in carica solo fino all'agosto del

106. Cfr. R. Magraw, *Il «secolo borghese» in Francia (1815–1914)*, Bologna 1987, p. 38 e ss.

107. «*Le Moniteur universel*», 17 juin 1828, p. 865.

108. «Art. 1^{er}. Le nombre des élèves des écoles secondaire ecclésiastiques [...] sera limité dans chaque diocèse, conformément au tableau que, dans le délai de trois mois, à dater de ce jour, notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation. [...] Toutefois le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille. [...] Art. 3. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles. Art. 6. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évêques, et agréés par nous. Les archevêques et évêques adresseront, avant le 1^{er} octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice à notre ministère des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément», Ivi, pp. 865–866.

1829 quando, senza tenere conto della maggioranza parlamentare, Carlo X formò il nuovo governo *ultra-royaliste* che mise fine a questa breve parentesi liberale fino alla Rivoluzione del luglio 1830.

Agli occhi di Montlosier, comunque, le due ordinanze del 1828, che suscitarono la viva collera della stampa cattolica, risultavano ancora insufficienti e inoltre la loro esecuzione fu ovunque elusa¹⁰⁹.

109. Cfr. A. Bardoux, *Le comte de Montlosier*, cit., p. 288 e ss.